



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 180 Reg. Gen.	OGGETTO: Indirizzo politico-amministrativo per il ritiro degli atti di gara inerenti il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg.
DATA 27/12/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 14.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio Tecnico Comunale

posta di deliberazione del 21/11/2017
organo deliberante: Giunta Comunale.
servizio proponente: V Area LL.PP.

Oggetto: indirizzo politico-amministrativo per il ritiro degli atti di gara inerenti il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg.

Relazione il Responsabile del Procedimento – Arch. De Finis

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 1515 del 27/07/2015 è stato approvato l'avviso pubblico e il modulo di domanda denominato "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Legge 23 maggio 2014, n.80, art. 4. Criteri e indirizzi per la raccolta delle proposte di intervento da parte dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA e per la formulazione delle graduatorie regionali";
- con D.G. n.129 del 28/08/2015 è stato approvato il progetto per la "Manutenzione straordinaria degli immobili di ERP di Via Risorgimento e Piazza Scanderbeg (Castellaneta, TA)" redatto dal Resp. VII Area - Ufficio Patrimonio Arch. Pasquale Dalò di importo complessivo pari ad € 1.850.000,00 e comprendente i seguenti elaborati: Relazione generale, Quadro tecnico economico, Prime indicazioni per la stesura del piano della sicurezza, Documentazione fotografica, R1 Inquadramento urbanistico, R2 Pianta stato di fatto Via Risorgimento, R3 Pianta stato di fatto Piazza Scanderbeg, P1 Pianta di progetto Via Risorgimento, P2 Pianta di progetto Piazza Scanderbeg;
- con Determinazione Dirigenziale n.325 del 18/09/2015 della Regione Puglia – Servizio Politiche abitative sono stati dichiarati finanziabili, tra gli altri, gli interventi di cui alla lettera b) ricomprendenti gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Piazza Scanderbeg per € 1.300.000,00 e gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Via Risorgimento per € 550.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.48 del 08/03/2016 della Regione Puglia – Servizio Osservatorio condizione abitativa, programmi comunali e Iacp è stato concesso il finanziamento provvisorio relativo agli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Piazza Scanderbeg per un importo pari a € 1.300.000,00;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.244 del 08/03/2016 della Regione Puglia – Servizio Osservatorio condizione abitativa, programmi comunali e Iacp è stato disposto altresì il finanziamento provvisorio relativo agli interventi finalizzati alla manutenzione

straordinaria degli immobili ERP presso Via Risorgimento per un importo pari a € 550.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 29/09/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg";
- all'esito della procedura di gara è risultato primo classificato il costituendo Raggruppamento "Mate Soc. Coop.-Studio Rotondo Ingegneri";
- a seguito di segnalazione pervenuta nonché esperite le verifiche da parte del RUP, è emerso che due componenti del suddetto Raggruppamento svolgono attività di impiego pubblico a tempo pieno presso altre PP.AA. e, pertanto, ravvisata l'incompatibilità degli stessi a poter assolvere all'incarico, vista anche la mancanza di qualsivoglia autorizzazione preventiva, con Determina Dirigenziale n. 108 del 09/03/2017 si è proceduto all'esclusione del Raggruppamento "Mate Soc. Coop.-Studio Rotondo Ingegneri";
- con successiva Determina Dirigenziale n. 129 del 23/03/2017 si è, quindi, proceduto all'aggiudicazione in favore della ditta seconda in graduatoria, FINEPRO S.r.l.

CONSIDERATO CHE:

- avverso le Determinazioni innanzi citate è insorto con ricorso innanzi al TAR Puglia, Lecce, il RTP MATE-Rotondo eccependo l'illegittimità della propria esclusione;
- con ricorso incidentale la ditta FINEPRO S.r.l. ha, a sua volta, evidenziato l'illegittimità della valutazione dell'offerta tecnica operata dalla stazione appaltante in favore del RTP MATE-Rotondo atteso che in essa manca il documento denominato "*Relazione tecnica servizio direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza*";
- con nota prot. n. 17110 del 17/07/2017 il RUP ha chiesto chiarimenti alla Commissione di gara in considerazione della circostanza che il Disciplinare di gara prevede espressamente che l'Offerta tecnica contenuta nella busta B debba essere corredata da due distinte relazioni, una afferente lo svolgimento delle prestazioni progettuali ed un'altra afferente la direzione dei lavori;
- con nota assunta al prot. n. 21847 del 19.09.2017 la Commissione di gara ha prodotto il verbale della seduta riservata del 7.08.2017 all'esito del quale, viste le doglianze sollevate da Finepro, ha riconosciuto che in sede di gara, per quel che attiene l'offerta tecnica, "*il RTP MATE-ROTONDO ha effettivamente allegato in duplice copia la medesima relazione nei contenuti, una attinente la fase di progettazione, l'altra attinente la fase relativa alla Direzione lavori, che nei contenuti era la stessa relazione*" e che, quindi, il RTP MATE-ROTONDO ha prodotto "*la stessa relazione in duplice copia ma con titoli di copertina differenti*";
- in virtù di tale riscontrato vizio, la Commissione ha riconosciuto la sussistenza dell'errore, non sanabile per mezzo del soccorso istruttorio in quanto inerente la documentazione tecnica, ed ha nuovamente valutato l'offerta del suddetto RTP, attribuendole un punteggio inferiore;
- in particolare, all'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione, anche in caso di riammissione del RTP MATE-Rotondo, quest'ultimo sarebbe collocato al secondo posto;
- con Determinazione n. 378 del 04/10/2017 il RUP ha preso atto del verbale della Commissione di gara e delle relative risultanze;

- nelle more, con sentenza n. 01499/2017 del 22.09.2017, il TAR della Puglia sez. di Lecce ha accolto il ricorso principale proposto dal RTP MATE-Rotondo, limitatamente alla richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale n. 108 del 9.03.2017 di esclusione del suddetto RTP Mate-Rotondo e della successiva D.D. n. 129 del 23.03.2017 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara ed ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale proposto da Finepro statuendo che *“con la eventuale riammissione della ricorrente a seguito del giudizio, il procedimento ritorna alla fase della proposta di aggiudicazione”* per cui *“l'accoglimento del presente ricorso non contiene alcuna automatica statuizione sulla spettanza del bene della vita, residuando comunque un margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione, in vista dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva”*;

PRESO ATTO CHE:

- il legale incaricato della difesa dell'Ente ha evidenziato come la rinnovazione della procedura di gara, alla luce del giudizio da ultimo formulato dalla Commissione in ordine all'offerta tecnica, pur mantenendo ferme le offerte economiche già presentate e valutate, determinerebbe una evidente violazione dei principi di segretezza delle offerte e di *par condicio* tra le imprese concorrenti in quanto la Commissione dovrebbe valutare offerte già note, specialmente nella componente del prezzo;
- la dominante giurisprudenza amministrativa sul punto ha stabilito che nei casi in cui la procedura di gara pubblica (come nell'ipotesi in esame, di aggiudicazione dell'appalto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta alla commissione di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica; il principio di segretezza dell'offerta economica si pone, infatti, a presidio dell'attuazione della regola costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, *sub specie* della trasparenza e della *par condicio* tra i concorrenti, dovendosi così necessariamente garantire la libera valutazione dell'offerta tecnica;
- la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica così da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura nonché i principi di buon andamento e correttezza cui deve essere improntata l'attività della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- la P.A. deve agire esclusivamente per il perseguimento dell'interesse pubblico e che, nella specie, tale obiettivo non risulta perseguito per cui appare opportuno disporre l'annullamento ed il conseguente ritiro del bando, degli atti di gara, dei verbali e di tutte le determinazioni assunte;
- è riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di sottrarsi all'obbligo di contrarre, quando la procedura di scelta del contraente non ha raggiunto l'obiettivo di assicurare l'economicità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, come nel caso di specie;

RITENUTO

- di dare esecuzione alla sentenza n. 01499/2017 del 22.09.2017 resa dal TAR della Puglia sez. di Lecce la quale ha specificato che l'accoglimento del ricorso riporta la gara alla fase della proposta di aggiudicazione e che l'accoglimento della pretesa del RTP MATE-Rotondo non contiene alcuna automatica statuizione sulla spettanza del bene della vita, residuando la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva

CONSIDERATO

Che lo stato in cui versano gli immobili oggetto dei lavori in questione è alquanto precario e necessitano di urgenti lavori, soprattutto per salvaguardare l'igiene e la salubrità dei luoghi;

che un ulteriore differimento dei tempi di realizzazione dell'intervento potrebbe condurre alla perdita del finanziamento;

DATO ATTO CHE

- sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della V Area e in ordine alla regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

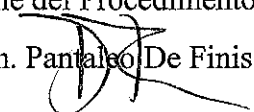
VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di prendere atto della Sentenza del Tar della Puglia sez. di Lecce e dell'andamento della procedura relativa alla gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg" e di ritirare, di conseguenza, tutti gli atti di gara e le determinazioni a questa conseguenti;
2. di riconoscere il pubblico interesse per una celere realizzazione degli interventi manutentivi;

Il Responsabile del Procedimento

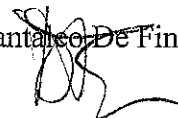
Arch. Pantaleo De Finis



Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole espresso dal

Responsabile della V Area



Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole espresso dal

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
D.ssa Francesca Capriulo



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento sopra riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della Sentenza del Tar della Puglia sez. di Lecce e dell'andamento della procedura relativa alla gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg" e di ritirare, di conseguenza, tutti gli atti di gara e le determinazioni a questa conseguenti;
2. di riconoscere il pubblico interesse per una celere realizzazione degli interventi manutentivi;
3. di autorizzare e demandare al Responsabile della V Area, Arch. Pantaleo De Finis, l'adozione di tutti i necessari atti consequenziali al fine di accelerare l'iter realizzativo degli interventi in narrativa descritti.

Successivamente,

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 u. c. TUEL.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **20 GEN. 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **23 GEN. 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **20 GEN. 2018** (prot. n. _____),

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -
[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO